

2

ALLA CANCELLERIA PENALE DEL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI [REDACTED]

ATTO DI IMPUGNAZIONE

631/91 R.G. G.I.P.

887/88 R.G. P.M.

3820/90 Mod.21

La sottoscritta [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in Via [REDACTED] (Modena), parte offesa, costituita parte civile, col presente atto, dichiara di proporre, come propone,

RICORSO PER CASSAZIONE

Avverso il decreto 19/3/1991 del G.I.P. del tribunale di [REDACTED], il Quale disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di [REDACTED] ed altri, a seguito della richiesta del P.M., per i seguenti

MOTIVI

E' da rilevare che il procedimento contro gli imputati, a seguito di denuncia di data 10/5/1988, si è avviato nel 1988 stesso ed iscritto presso la Procura della Repubblica del tribunale di [REDACTED] al R.G.P.M. N. 887/88 c, per sequestro di persona ed altro in danno della ricorrente, reati avvenuti in [REDACTED] e Castellina di Chianti .

E' da porre in evidenza anche che il P.M. procedeva ad interrogatorio di imputati, ai quali contestava i fatti - reato già nel maggio 1988, mentre la ricorrente parte offesa veniva excussa il 7/6/1988 e, poi, in continuazione il 6 e 7



10 / 88.

Va tenuto presente che gli imputati ammisero i fatti e che il P.M. effettuò il dovuto deposito in data 18/10/88.

Per debito di precisione va ricordato, anche, che la ricorrente si era costituita parte civile nei confronti di imputati, con esclusione dei propri genitori e del fratello. Dopo il detto deposito di atti, l'istruttoria aveva un lungo periodo di stasi sino alla data del 14/7/90, data in cui, pur essendo il procedimento correttamente regolato dalle norme del vecchio rito - si noti che era sempre registrato al numero 887/88 c R.G.P.m. - il P.M. decideva di disporre una consulenza tecnica, che appare veramente singolare nella impostazione di quesiti in materia, come, poi, in relazione a conclusioni peritali, prive di apprezzabili e condivisibili contenuti "tecnici" .

Nè può essere dubbio che il rito fosse quello e dovesse restar quello del vecchio C.P.P., tenuto conto della attività istruttoria svolta e delle formalità seguite in allora .

Nessun avviso veniva dato alla ricorrente di tale decisione nè del deposito della perizia .

Ad un certo momento si trova che il procedimento non è più iscritto al N. 887/88 c ma al N. 3820/90 n.r. Mod. 21 P.M..

Anche di ciò alla ricorrente parte civile non veniva data notizia alcuna.

Ancor peggio, conseguentemente, si è ritenuto di poter procedere secondo il rito del nuovo codice di procedura penale.

Infatti il P.M., così, decideva di richiedere, in data 9/3/91, ex art. 408 C.P.P. nuovo rito, l'archiviazione del procedimento e, così, il G.I.P., pedissequamente, provvedeva il 19/3/91, senza rilevare quanto precede e, quindi, senza che la parte offesa, costituita parte civile, fosse stata posta in condizioni di attuare il proprio diritto di difesa: per inciso, si ricordi, che alla ricorrente nessuna comunicazione di quanto precede è stata data e, come della richiesta del P.M., neppure di quella del decreto 19/3/91 del G.I.P..

Va posto in evidenza che la materialità del fatto reato è indiscutibile ed è indiscutibile la fondatezza della notizia di reato, ciò in ogni caso .

Deve lamentarsi anche, in chiave scientifica, sia ritenuto affidante la risultanza della consulenza, in cui, tra l'altro, si parla della pretesa "labilità" della ricorrente, senza che la stessa sia stata "osservata" e soltanto sulla interpretazione, avulsa comunque da contesti, di una lettera, che non presenta alcunchè che consenta un giudizio tanto soggettivo!

E' da lamentare anche che la motivazione del decreto del G.I.P. non può, nel suo contesto abodittico, ritenersi

esaustiva dell'obbligo di motivazione, neppure in materia di decreto.

Certo è che la giusta aspettativa della ricorrente, che tanto ha patito per la privazione della propria libertà personale posta in essere da persone che, in uno dei primi rapporti dei C.C. vengono definite come appartenenti ad una "fantomatica" associazione (la ARIS si è costituita soltanto in seguito ed in pendenza dell'istruttoria - pur senza che con ciò si possa riconoscere il diritto, la facoltà di questa ARIS alla "deprogrammazione" -) è rimasta confiscata da tutto quanto precede.

È da dolersi anche del fatto che il G.I.P. abbia ritenuto il [REDACTED] e il [REDACTED], che pure avevano preso parte alla riunione organizzativa della ... missione in Arcore e si recavano a controllare l'iter del fattaccio, come non raggiunti da elemento alcuno di rilevanza penale, trascurando gli ampi contenuti del concorso in reato.

Va aggiunto che né il P.M., né il G.I.P. hanno ommesso di valutare la posizione di Betty [REDACTED].

Ed il già censurabile decreto presenta altra ragione di doglianza, che lo rende, comunque, censurabile, allorché si risolve il quesito sullo stato di necessità tra il reale ed il putativo, cosa che dimostra l'incertezza di una decisione assunta, pur difettandone i presupposti.

Deve anche dolersi la ricorrente dell'ultimo giudizio e

consiglio del G.I.P., poichè la parte offesa è rimasta vittima anche di tutti gli altri imputati, che sono stati gli ispiratori dei genitori e tanto attivi nella loro criminosa azione.

Appare ora di poter puntualizzare quanto si lamenta con la presente doglianza :

- 1) violazione dell'art. 242 c. 2° disp. att. titolo 3° N.C. C.P.P..
- 2) Erronea applicazione dell'art. 408 C.P.P. N.C. e degli artt. 409 - 411 N.C. C.P.P. .
- 3) Inosservanza e mancata applicazione delle norme del vecchio rito, con conseguente confisca dei diritti difensivi della parte offesa - parte civile .
- 4) Nullità della consulenza tecnica e di tutti gli atti compiuti nell'inoservanza delle norme del vecchio rito, compresa la richiesta di archiviazione ed il decreto del G.P., nonchè ogni atto successivo.
- 5) Nullità del decreto del G.I.P. anche per mancanza degli idonei presupposti, tra cui anche quello della infondatezza della notizia di reato.
- 6) Nullità del decreto del G.I.P. per difetto di motivazione e comunque per vizio giuridico della stessa.

addì 10/4/1991



Alfio Pavone

TRIBUNALE PENALE DI BRESCIA
 DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
 REGISTRO del Giudice per le indagini preliminari
 oggi 10.4.91 ore *11*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
 Dr. Alfio PAVONE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V^a PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. Francesco Garelle Presidente
- 1. Dott. Raffaele Bertoni Consigliere
- 2. • Pietro Sabone
- 3. • Antonia Alibrandi
- 4. • Francesco Ferri

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da lla parte offesa

nel procedimento relativo a ed altri

avverso decreto di archiviazione 19 marze 1991 del

Giudice per le Indagini Preliminari di



Udienza in Camera
di Consiglio in

data 6.11.1991

SENTENZA

N. 1517

REGISTRO GENERALE

N. 13954/91

senza rinvio il decreto o l'ordinanza di archiviazione-

La Corte osserva quanto segue.

Su analoga richiesta del P.M., il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di [redacted] con decreto 19 marzo 1991, pronunciate ai sensi degli artt. 409 e segg. c.p.p. vigente, disponeva l'archiviazione del "procedimento" nei confronti di [redacted] ed altri sette, iniziato, sotto l'impero del codice di rito abrogato, in base a denuncia di [redacted]. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione, nella sua qualità di parte offesa (costituitasi parte civile), [redacted], lamentando che fosse stato adottato il nuovo rito, benchè prima dell'entrata in vigore del codice si fosse proceduto all'interrogatorio degli imputati ed al deposito dei relativi verbali, e deducendo la nullità di una perizia e di tutti gli atti successivi per violazione del diritto di difesa della parte civile, che non aveva ricevuto i prescritti avvisi.

Il P.G. presso questa Corte, ritenuto applicabile il nuovo codice, deduceva la nullità del decreto (e dell'ordinanza) di archiviazione nonché

la costituzione di parte civile, non era stata
 richiesta di
 informata circa l'eventuale archiviazione ai sensi
 del 2° comma dell'art. 408 c.p.p., sicchè con il
 provvedimento emesse in forma di decreto si era vio-
 lato l'art. 127 c.p.p. e si era incorso in una nul-
 lità di carattere assorbente. I denunciati facevano
 pervenire una memoria con la quale facevano rilevare
 l'inammissibilità del ricorso, proposto avverso prov-
 vedimento non impugnabile, a norma dell'art. 591, comma
 1° lett. a) e b) del nuovo codice, indicato nella
 specie come quello applicabile.

La Corte ritiene che si debba far riferimento
 alle norme del nuovo codice (per quanto, come si
 vedrà, la soluzione non sarebbe diversa applicando
 quello abrogato), in base alle quali il provvedimen-
 te impugnato è stato, e correttamente, emesso. Non
 risultano infatti esatti i rilievi della ricorrente
 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti
 dall'art. 242 lett. a) delle disposizioni di attua-
 zione per la prosecuzione del procedimento con il
 vecchio codice, perchè non vi è stato un formale
 interrogatorio dei denunciati, che comportasse il
 deposito dei relativi verbali, posto che i denunciati
 medesimi si presentarono spontaneamente e furono
 sentiti con verbali di istruzione sommaria, non de-

positati.

Ora, sulla base delle disposizioni del nuovo codice può profilarsi una violazione dell'art. 127 c.p.p., e quindi una nullità deducibile con ricorso, soltanto nel caso che la parte offesa abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione e che, nonostante ciò, non le sia stata data avviso della richiesta di archiviazione del P.M., violandosi così il suo diritto a proporre opposizione secondo la previsione e con le conseguenze di cui all'art. 410 c.p.p.

Non può seguirsi il P.G. quando opina che, pur essendo mancata formalmente un atto a preannuncio di opposizione, dalla costituzione di parte civile potrebbe desumersi una manifestazione implicita della volontà della parte offesa di ottenere l'avviso della richiesta di archiviazione. Ciò non può ritenersi in linea generale, perchè la costituzione di parte civile ha il ben diverse fine di ottenere statuizioni civili nel processo penale, e tanto meno può ritenersi nel caso di specie, in cui la costituzione di parte civile è stata fatta solo contro alcuni dei denunciati, e con espressa esclusione dei familiari della [redacted], ed è anteriore all'emanazione del codice, sicchè non può valere [redacted]

...facoltà di avvalersi di un
 istituto non ancora esistente e conosciuto.
 ...la possibilità assoluta rappresentata dalla
 correlativa violazione dell'art. 127 c.p.p., il
 decreto di archiviazione è di per sé inappugnabile
 e ne consegue la inammissibilità del ricorso, per
 il principio della tassatività dei mezzi di impugna-
 zione (artt. 568.1 e 591.1 c.p.p.).

Ancor più chiaramente il ricorso sarebbe stato
 inammissibile seguendo le regole del vecchio codi-
 ce, in base alle quali il decreto di archiviazione
 era di per sé inappugnabile, a meno che non conte-
 nesse un provvedimento addirittura abnorme, né tan-
 to meno era impugnabile dalla parte civile, non ri-
 sultando con esso pregiudicate né un successive
 iniziative dell'azione penale, né un autonoma inizia-
 dell'azione civile (cfr. Cass., S.U., 26 marzo 1983,
 Tramentani, ecc.). E non era con il vecchio codice
 prospettabile una possibilità di iniziativa proces-
 suale della parte offesa in quanto tale.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inam-
 missibile, con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

...



Il Tribunale di Brescia in data 19
marzo 1991 e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese e di L. 500.000 alla Cassa delle amm.

Casi decise in camera di consiglio, il 6.11.1991

Il Consigliere rel.

Manca Perri est.

Il Presidente

Giuseppe Palle

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
0000 28 GEN. 1992
COLLABORATORE DI CANCELLERIA

causa